

AUGATO AN'ATO  
n. 3866 del 26.12.2013



PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE  
Domenico Arena



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SALTABANCO

### DEFINIZIONE E FINALITA'

**Art.1)** Saltabanco è un'ASSOCIAZIONE EDUCATIVA di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000.

L'Associazione "Saltabanco", è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, progressista e laico.

**Art.2)** L'Associazione Saltabanco è un Circolo "Arciragazzi" che agisce in forma autonoma e coopera sul piano locale, nazionale e mondiale, con altri circoli, associazioni, gruppi ed istituzioni che condividono le finalità culturali, educative dell'associazione o che concordano su singoli programmi.

L'Associazione, condividendone le finalità, aderisce all'Associazione Nazionale ARCIRAGAZZI, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. Potrà esprimere l'adesione ad altre associazioni, se necessario per raggiungere i propri scopi.

**Art.3)** L'Associazione ha sede legale a Capriano del Colle (BS) presso la Cascina Feniletti n°6 CAP 25020.

**Art.4) L'Associazione non ha fini di lucro.**

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità. L'associazione assume l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

**Art.5)** L'Associazione "Saltabanco" associa bambini/e, i ragazzi/e, i giovani, gli adulti che intendono:

- Vivere insieme momenti di tempo libero, gioco, attività culturale e formativa;
- Caratterizzare secondo il principio etico della non violenza il proprio rapporto con la natura e con gli altri;
- Valorizzare le differenze nel rapporto fra gli individui anche di culture ed etnie diverse;
- Condividere comuni percorsi formativi e di iniziativa sociale e culturale, dare attuazione alla Convenzione ONU dei Diritti dell'Uomo, affermare e concretamente dare attuazione ai Diritti dei Ragazzi secondo la Convenzione dell'ONU del 20.11.1989 e il Piano Nazionale Infanzia (L.285/97);

**Associazione Saltabanco**

Iscritta alla sezione F/ promozione sociale del Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro.

Numero 3 - ambito E - N° 3404

Cascina Feniletti, 6 Capriano del Colle, Bs | tel. 3319613045 | C.F. 98129230177 | P.IVA 02896350986  
info@associazionesaltabanco.it | www.associazionesaltabanco.it



- Praticare il metodo educativo della cittadinanza attiva di ragazzi e adulti e di pieno esercizio della democrazia;
- Migliorare l'ambiente di vita con azioni concrete individuali e collettive;
- Contribuire allo sviluppo armonico della nostra società;
- Favorire relazioni internazionali di cooperazione e solidarietà;
- Garantire le pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

**Art.6)** L'Associazione "Saltabanco", attraverso proposte di tempo libero, gioco, di conoscenza, di formazione ed espressione creativa, opera affinché i ragazzi/e e gli adulti possano:

- sviluppare globalmente la propria personalità;
- scoprire e potenziare la fiducia nelle proprie capacità;
- rafforzare la consapevolezza e la partecipazione attiva nel proprio ambiente di vita;
- sviluppare creatività e autonomia individuale, assunzione coerente di responsabilità nella vita privata e nell'ambito sociale;
- prevenire e affrontare forme di disagio e di disabilità;
- acquisire una adeguata capacità di lettura dei bisogni e dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, mediante azioni di stimolo, di promozione, di formazione, di studio, di ricerca e di aggiornamento.

**Art.7)** L'Associazione "Saltabanco" favorisce il processo comunicativo di crescita e di relazione, lo scambio adulto – ragazzo, promuove attività culturali, educative, sportive, del tempo libero ispirate alle finalità individuate; realizza iniziative e progetti di sperimentazione educativa.

## LA FORMA ASSOCIATIVA

**Art.8)** Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dell'Associazione per il raggiungimento delle stesse escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e con il diritto di voto esteso a tutti nell'assemblea sovrana dei soci. Le prestazioni dei soci sono gratuite, le cariche sociali hanno prevalentemente carattere di gratuità.

Ogni socio ha diritto di accedere agli atti e ai registri dell'Associazione.

**Art.9)** Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

**Art.10)** I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.



**Art.11)** I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

**Art.12)** La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

**Art.13)** Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

**Art.14)** Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, è ammesso entro 30 giorni il ricorso al Collegio dei Garanti, organo di garanzia interno all'associazione, di cui al presente statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**ART. 15)** Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Collegio dei Sindaci Revisori
- il Collegio dei Garanti



**ART.16)** All'Assemblea Sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sul rendiconto economico – finanziario e sul documento economico di previsione;
- eleggere i membri del consiglio direttivo, il collegio dei sindaci revisori e il collegio dei probiviri o dei garanti;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli organi dell'associazione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

**Art.17)** L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno:

- approva le linee generali del progetto di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico – finanziario e il documento economico di previsione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Le delibere assembleari oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

**Art.18)** L'Assemblea straordinaria presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è convocata: tutte le volte che il consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le delibere assembleari seguono lo stesso iter dell'Art. 17.

**Art.19)** In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.



**Art.20)** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.  
Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.  
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

**Art.21)** Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, e resta in carica per 3 anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.  
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere i quali non possono svolgere più di due mandati consecutivi con tale ruolo.

**Art.22)** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.  
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.  
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

**Art.23)** Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti allo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il rendiconto economico – finanziario e il documento economico di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerente all'attività sociale dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

**Art.24)** Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Presiede e convoca l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo. Al Vicepresidente compete la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione in caso di impedimento del Presidente stesso.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati; per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.  
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano a persona all'uopo delegata.

**Art.25)** Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di almeno 3 membri effettivi.  
Il Collegio dei Sindaci Revisori:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al rendiconto economico – finanziario e al documento economico di previsione.



**Art.26)** Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria regolamentare e di giurisdizione interna, si compone di 3 membri.

E' eletto dall'Assemblea dei soci dell'Associazione che lo assume e lo riconosce come suo organo di garanzia.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, erogando ove il caso lo richieda le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio nazionale.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di terzi ovvero per propria autonoma iniziativa. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive, salvo nel caso di ricorso in appello ai Collegi dei Garanti di livello successivo.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni degli organismi consiglieri su cui ha giurisdizione.

## PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

**Art.27)** Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi annuali e straordinari degli associati;
- contributi erogazioni e lasciti diversi;
- tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- fondo di riserva.

**Art.28)** Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo è vincolato alle decisioni dell'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.



## NORME FINALI E TRANSITORIE

**Art.29)** Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 della totalità dei soci

**Art.30)** In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.  
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

**Art.31)** Simbolo dell'Associazione "Saltabanco" è il sole di arciragazzi appeso ad un paracadute colorato. Sotto il simbolo si legge la scritta "Associazione Saltabanco".

**Art.32)** Regolamento interno

Un regolamento interno stabilisce i modi di applicazione del presente Statuto e l'organizzazione materiale e amministrativa dell'Associazione "Saltabanco".

**Art.33)** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.



*Cesare G. G.*